



Numero Interno 125 del 11/12/2025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 del 20/01/2026

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **venti** del mese di **gennaio** a partire dalle ore **13:45** nella sala delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'Adunanza Avv. Antonio Ammirati nella sua qualità di Sindaco.

All'appello nominale risultano:

N. Ord.	Cognome Nome	Carica	Presenza
1	Ammirati Antonio	Sindaco	Presente
2	Greco Francesco	Vicesindaco	Assente
3	Borza Antonella	Assessore	Assente
4	Cavallo Rosario	Assessore	Presente
5	Toscano Rosa	Assessore	Presente

Presenti n. 3 - Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Antonio Scavelli, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente Avv. Antonio Ammirati, nella sua qualità di Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Avv. Antonio Ammirati

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Scavelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "**IMPOSTA DI SOGGIORNO CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2026**", che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari;
3. **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Ufficio: 1° Settore - Affari Generali ed Entrate	Proponente: Il Sindaco Avv. Ammirati Antonio
---	---

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 125 del 11/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2026

PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*” all'art 4 disciplina l'Imposta di soggiorno, ed in particolare ai:

- comma 1 precisa che “*i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.*”;
- comma 3 recita che “*con regolamento da adottare (...) ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (...) hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo*”;

DATO ATTO della competenza della Giunta Comunale all'approvazione delle tariffe in oggetto ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L., in cui:

- l'art. 48 attribuisce alla Giunta “*tutti gli atti rientranti (...) nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco*”;

RICHIAMATO il vigente regolamento sull'Imposta di Soggiorno nel Comune di Cotronei, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04 aprile 2019 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 26/03/2021, il quale prevede all'art. 4 che l'approvazione delle tariffe dell'imposta è di esclusiva competenza della Giunta Comunale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 17/12/2024 con cui sono state stabilite le tariffe per l'anno 2025;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione confermare le stesse tariffe per l'imposta di soggiorno, in vigore nel 2025;

PRECISATO che la manovra tariffaria dell'entrata di parte corrente, qui in esame, consistente in una conferma delle tariffe attualmente in vigore, è ritenuta idonea a garantire gli equilibri di bilancio ed il mantenimento di adeguati standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi a favore della comunità locale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58, di cui si riporta il testo per le parti qui di interesse:

11. All' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

2a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

3«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;
4(...)

515-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno (...) hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15”;

RICHIAMATA la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019, ad oggetto *“Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”*, la quale nel precisare le finalità del citato intervento normativo, specifica che *“la principale novità recata dal citato art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019 risiede nell’attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa in commento, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e l'addizionale comunale all'IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali. L'attuale estensione alla generalità dei tributi di competenza dei comuni del sistema di pubblicità costitutiva delle deliberazioni basato sulla pubblicazione nel sito internet in questione – che viene eseguita dal Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in avanti, per brevità, anche MEF) in esito alla trasmissione degli atti da parte dell'ente locale – rappresenta, dunque, un passaggio fondamentale nell'ambito del percorso di realizzazione di una banca dati completa delle deliberazioni recanti la disciplina dei tributi in questione. Tale banca dati consente ai contribuenti, ai sostituti d'imposta, ai centri di assistenza fiscale e agli altri intermediari, da un lato, di disporre di un unico punto di accesso al complesso delle informazioni necessarie per l'applicazione di ogni singolo tributo in ciascun comune, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle amministrazioni*

comunali e, dall'altro, di individuare con certezza le aliquote o le tariffe e le norme regolamentari sulla cui base deve essere calcolato l'importo dovuto per un determinato anno. Restano, infatti, inapplicabili gli atti che, ancorché approvati dall'ente locale e pubblicati all'albo pretorio istituzionale, non siano stati altresì pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro i termini stabiliti dalla legge.

Al riguardo, giova peraltro precisare che la pubblicazione dell'atto sul sito internet ministeriale in discorso, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l'anno di riferimento. A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno medesimo, è altresì necessario – in applicazione dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – che l'atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.”

VISTO il DM 25 luglio 2023, “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» pubblicato in GU n.181 del 4-8-2023, il quale stabilisce i termini per gli adempimenti finalizzati all'approvazione del bilancio di previsione entro il canonico termine del 31 dicembre;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, da Responsabile del Settore “Affari Generali ed Entrate”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore “Economico-Finanziario”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per le causali su espresse:

1. **di confermare** per l'anno 2026 le stesse tariffe approvate per l'anno 2025 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 17/12/2024, come di seguito riepilogato:

1

Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi;

Euro 1,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea

Euro 1,50 al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;

Euro 1,50 al giorno per persona nei bed and breakfast;

Euro 1,00 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;

Euro 1,00 al giorno per persona negli affittacamere;

Euro 1,00 al giorno per persona nelle case per ferie;

Euro 1,00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

1

2. **di ricordare** che la presente deliberazione:

- acquista efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;
 - con effetto dal 1 gennaio 2026 in quanto atto di conferma del quadro tariffario, approvata nei termini dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, indipendentemente dagli effetti collegati alla pubblicazione sul Portale, di cui al comma 15-quater dell'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58,
3. **di incaricare** la responsabile del Servizio Gestione Entrate, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
- trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

Parere Tecnico Proposta Deliberazione Giunta Comunale

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Eventuale motivazione:

Cotronei, 11/12/2025

Il Responsabile del Servizio
Scavelli Antonio
Firma digitale del parere sulla Proposta

Parere Contabile Proposta Deliberazione Giunta Comunale

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Eventuale motivazione:

Cotronei, 11/12/2025

Il Responsabile del Servizio
Belcastro Stella
Firma digitale del parere sulla Proposta